



Il Sindacato.

Assicurazione per perdita di guadagno (art. 25.1 CCL)

L'assicurazione deve coprire almeno l'80% dello stipendio. La copertura avviene al più tardi a partire dal terzo giorno di inabilità lavorativa.

Assicurazione infortuni (art. 42 CCL)

- Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro il rischio d'infortuni professionali e non professionali conformemente alle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro infortuni.
- L'assicurazione deve coprire almeno l'80% del salario a partire dal terzo giorno più le relative spese di cura.
- I giorni di carenza vanno a carico del datore di lavoro nella ragione dell'80%.

Previdenza professionale (art. 41 CCL)

Ogni lavoratore deve essere assicurato in conformità della Legge sulla Previdenza del Personale (LPP) e riceverà un certificato di assicurazione annuale.

Disdetta (art. 3.2 e 33.1 CCL)

- Durante il periodo di prova: **sette giorni** (per qualsiasi momento).
- Nel primo anno di servizio: **un mese**.
- Dal secondo al nono anno di servizio incluso: **due mesi**.
- Dal decimo anno: **tre mesi**.

Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da ambo le parti per la fine di un mese.

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute

AVS/AI/IPG: 5,275% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte).

SUVA non prof.: 2,52% del salario AVS (tasso indicativo).

Assicurazione disoccupazione: 1.10% del salario AVS.

Contributo professionale: 0.5% del salario AVS.

Assegni per figli

Fr. 200.- al mese per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età.

Fr. 250.— dai 16 ai 25 anni se apprendisti o agli studi.

Giardinaggio

Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino a partire dal

1° gennaio 2021



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
 Lugano	segretariato regionale	via Canonica 3	091 910 50 70
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretario o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>

Chi contattare in caso di disoccupazione?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni relative all'assicurazione contro la disoccupazione contatta senza indugio la nostra cassa

	Stipendio minimo	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
		Ore lavorative annuali	2115		2167		2167
	Ore lavorative medie mensili	176.25		180.58		180.58	
	Salario	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
A.	Capo giardiniere (due attestati federali superiori)	5'150.—		5'150.—		5'150.—	
B.	Capo giardiniere (un attestato federale superiore)	4'651.—		4'651.—		4'651.—	
C.	Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno dopo apprendistato	4'273.—	24.25	4'273.—	23.66	4'120.—	22.82
D.	Giardiniere AFC						
	Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente	3'631.—	20.61	3'631.—	20.11	3'631.—	20.11
	2° anno dopo l'apprendistato	3'845.—	21.82	3'845.—	21.29	3'845.—	21.29
	3° anno dopo l'apprendistato	4'059.—	23.03	4'059.—	22.48	4'059.—	22.48
E.	Art. 33 – attestato AFC						
	Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente	4'059.—	23.03	4'059.—	22.48	4'059.—	22.48
	2° anno dopo l'apprendistato	4'273.—	24.25	4'273.—	23.66	4'120.—	22.82
F.	* Giardiniere con CFP						
	Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente	2'500.—	14.19	2'500.—	13.85	2'500.—	13.85
	2° anno dopo l'apprendistato	2'900.—	16.46	2'900.—	16.06	2'900.—	16.06
	3° anno dopo l'apprendistato	3'300.—	18.73	3'300.—	18.27	3'300.—	18.27
	4° anno dopo l'apprendistato	3'850.—	21.85	3'800.—	21.04	3'800.—	21.04
G.	Aiuto giardiniere con esperienza	3'815.—	21.65	3'790.—	20.99	3'790.—	20.99
H.	Aiuto giardiniere	3'560.—	20.20	3'560.—	19.71	3'560.—	19.71
I.	Aiuto temporaneo				18.82		18.82

Settimana lavorativa (art. 11 CCL)

Le ore lavorative vanno di regola ripartite su **5 giorni la settimana**, ad eccezione delle settimane in cui cade un giorno festivo infrasettimanale, vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare/anticipare ore perse.

Durata del lavoro (art. 10.1 CCL)

Nuovo orario lavorativo dal 1° gennaio 2019:

- Costruzione/manutenzione: 2'115 ore annuali
- Produzione/Vivaio: 2167 ore annuali.

Queste ore servono per recuperare i giorni singoli persi causa intemperie. A fine anno, le ore comprese tra le 2115 e le 2184 (69 ore flessibili), rispettivamente tra le 2167 e le 2197 (30 ore flessibili) sono da compensare quali ore normali o,

su richiesta del dipendente, in tempo libero.

Tutte le ore lavorare oltre le 2184 sono considerate come ore straordinarie da compensare entro il mese di marzo dell'anno successivo o da pagare con il 25% di supplemento.

Ogni azienda può ripartire individualmente l'orario effettivo sull'arco dell'anno in base alle proprie esigenze stagionali. La CPC elaborerà un "calendario base" con le diverse opzioni. L'orario di lavoro deve essere affisso in azienda.

Tredicesima mensilità (art. 16.2 CCL)

I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell'anno civile, l'importo dovuto è calcolato proporzionalmente.

Lavoro straordinario (art. 14.2 CCL)

Tutte le ore straordinarie devono essere compensate entro marzo dell'anno successivo in tempo di libero della stessa durata. In caso di impossibilità dovranno essere pagate con un supplemento del 25%.

Tempo di viaggio (art. 13.3 CCL)

Se il tragitto giornaliero di andata e ritorno dall'azienda o punto di raccolta al posto di lavoro non supera complessivamente i 30 minuti, il tempo di viaggio non viene indennizzato. Tutto il tempo eccedente deve essere remunerato a salario base

Indennità (art. 27 CCL)

In caso di lavoro fuori sede, sono previste le seguenti indennità:

Pranzo	Fr. 15.— (se il tragitto (tratta semplice) corrispondente supera i 10 km dal luogo di lavoro)
Auto	Fr. 0.60 al km per l'uso
Moto	Fr. 0.40 al km
Ciclomotore	Fr. 0.30 al km

Servizio di fine settimana (art. 13.1 CCL)

Nelle aziende di produzione può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti di sabato a partire dalle ore 18.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora il servizio di fine settimana è in aggiunta all'orario di lavoro settimanale in uso, lo stesso deve essere retribuito con un supplemento del 50%.

Vacanze (art. 29 CCL)

I lavoratori hanno diritto nel corso dell'anno civile alle seguenti vacanze pagate:

settimane	
giovani fino a 20 anni compiuti	5
lavoratori con 50 e più anni d'età e con 10 e più anni di servizio	5
lavoratori con 20 anni di servizio	5
per tutti gli altri	4

Festivi (art. 30 CCL)

Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100%, senza recupero del tempo di lavoro, **9 giorni festivi** legali infrasettimanali (Capodanno, Epifania, lunedì dell'angelo, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano). Qualora uno di questi giorni venga a cadere in sabato o in domenica lo stesso deve essere recuperato con un altro giorno festivo infrasettimanale.

Il datore di lavoro deve affiggere in azienda, all'inizio dell'anno, i giorni festivi che vengono indennizzati.

Per i lavoratori retribuiti con salario orario il diritto al pagamento dei nove giorni festivi corrisponde al 3.58% del salario lordo annuo.

Assenze (art. 31 CCL)

2 giorni per matrimonio;
1 giorno per nascita figli,
3 giorni in caso di morte del coniuge, convivente annunciata/o o dei figli;
2 giorni per morte dei genitori;
1 giorno per morte dei suoceri e fratelli;
1 giorno per ispezione militare;
1 giorno (all'anno) per trasloco;
fino a 3 giorni in caso di reclutamento;
2 giorni all'anno per formazione professionale (concordata con il datore di lavoro).